

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 60**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE VALENTINO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI

DELL'ONOREVOLE FRANCESCO SPERONI

senatore all'epoca dei fatti

E

DEL SENATORE VITO GNUTTI

procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2723, 97/2762, 97/2807, 97/2866 R.G.N.R.; nn. 591/97, 592/97, 593/97, 996/97, 1155/97, 2059/97, 2060/97, 2064/97, 264/98, 2065/97, 2066/97, 2067/97, 2068/97, 2069/97, 265/98, 266/98, 267/98, 268/98 R.G. G.I.P. pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona per i reati di cui agli articoli 110 e 241 del codice penale; 110 e 283 del codice penale; 271 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, e 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato; attentato contro la Costituzione dello Stato; associazione antinazionale, nonché costituzione e partecipazione a banda armata)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con lettera in data 6 novembre 1997, il senatore Vito Gnutti e l'onorevole Francesco Speroni, senatore all'epoca dei fatti, hanno sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ai procedimenti penali, pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona, per i reati di cui agli articoli 110 e 241 del codice penale; 110 e 283 del codice penale, 271 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, e 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, attentato contro la Costituzione dello Stato, associazione antinazionale, nonché costituzione e partecipazione a banda armata).

Il senatore Gnutti e l'onorevole Speroni risultano imputati nei suddetti procedimenti penali insieme a numerosi altri soggetti, tra i quali anche alcuni deputati, tutti esponenti del partito della Lega Nord.

I fatti sono noti ed attengono a quelle iniziative poste in essere dalla Lega Nord successivamente alle ultime elezioni politiche, in un arco temporale compreso tra l'inizio e la fine dell'estate del 1996 e per tutto il 1997, allo scopo di propagandare e sostenere la realizzazione del progetto teso all'adozione di un nuovo ordinamento costituzionale. Le indagini sono state condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, guidata dal dottor Guido Papalia, che ha chiesto il rinvio a giudizio; il giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza per il 18 ottobre 2000.

Le imputazioni sono comuni a tutti gli imputati e sono così formulate:

«a) del reato di cui agli artt. 110, 241 c.p. per avere, agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune identificate ed altre ancora da identificare, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio, ed a creare una nuova entità statale, denominata "padania", e costituita da una federazione di stati comprendente tutte le regioni del Nord Italia ed il relativo territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività di una complessa ed articolata struttura di carattere militare denominata "camicie verdi" o "guardia nazionale padana", dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni militari e di polizia della nuova entità statale - giustificata artificiosamente da una pretesa identità nazionale "padana" distinta da quella italiana, ed a quest'ultima contrapposta - della quale sono stati istituiti ed organizzati in apposite sedi gli organismi più rappresentativi, espressamente qualificati "governo" e "parlamento della repubblica federale padana", con la conseguente pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta "degli atti delle istituzioni della padania", poi convocando, dopo alcuni tentativi di ottenere il riconoscimento da parte della comunità internazionale di questa nuova entità artificiosamente creata, apposite "elezioni padane", e chiamando così al voto tutti i cittadini italiani residenti nel territorio del Nord Italia per eleggere, secondo le regole di una presunta "regolare" competizione elettorale, e dopo la presentazione di numerose liste

con appositi candidati, i rappresentanti del cosiddetto "parlamento della padania";

b) del reato di cui agli artt. 110, 283 c.p. per avere, agendo in concorso con numerose altre persone, alcune identificate ed altre da identificare, tenendo i comportamenti descritti nel capo a), compiuto fatti diretti a mutare la costituzione dello Stato ed i modi di esercizio della sovranità e, in particolare a modificare i principi fissati dagli artt. 5 e 12 secondo i quali la Repubblica è "una ed indivisibile", (essa sola) "riconosce e promuove le autonomie locali", ed ha come bandiera "il tricolore italiano, verde, bianco e rosso";

c) del reato di cui all'art. 271 c.p. per avere, mediante la costituzione degli organismi rappresentativi della c.d. repubblica federale della padania promosso, costituito, diretto ed organizzato una associazione diretta a distruggere e deprimere il sentimento nazionale istigando al disprezzo ed al vilipendio della bandiera nazionale, tenendo tutti i comportamenti descritti nel capo a) che precede e, in particolare, rappresentando lo Stato italiano come colonizzatore delle terre del Nord Italia ed impegnando, con apposito giuramento espressamente pronunciato, da ultimo, nel corso della manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre 1997, tutti gli aderenti a tale associazione ad opporsi con "ogni mezzo" allo Stato italiano e ad impegnarsi "nella lotta per la libertà e l'indipendenza della padania" portando a testimonianza del giuramento la "vita, la fortuna ed il sacro onore";

d) del reato di cui agli artt. 81 c.p., 1 e 2 D. L.gvo 14 febbraio 1948 n. 43 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato - con molte altre persone, alcune identificate ed altre da identificare - ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata "camicie verdi", poi confluita in altra più complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole

di ammissione e reclutamento degli aderenti - tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro - e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del "capo" o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive: associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali - rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militari - mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia - peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati - ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei Vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord una precisa linea politica.

Con l'aggravante di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione.

In Verona in un periodo ricompreso tra giugno e settembre 1996».

La richiesta di rinvio a giudizio dedica alcune considerazioni alla questione se i comportamenti incriminati debbano intendersi ricompresi nell'ambito della manifestazione del pensiero o non consistano invece in attività esecutive lesive di beni penalmente protetti. Secondo la Procura della Repubblica di Verona, non si è in presenza di semplice diffusione o propaganda dell'idea secessionista

mirante alla creazione di una nuova entità statale, in quanto i capi di imputazione si riferiscono a condotte ben diverse, concretizzandosi nel compimento di singoli atti diretti contro beni penalmente tutelati. Secondo la medesima Procura, quindi, nessun capo di imputazione riguarderebbe semplici manifestazioni del pensiero e può, quindi, essere ricondotto nel novero dei reati di opinione.

La richiesta di rinvio a giudizio segnala infine una serie di comportamenti - inerenti anche a vicende collocate temporalmente nella seconda metà del 1997, come, ad esempio, le cosiddette elezioni del Parlamento della Padania - in base ai quali si evidenziano i profili di partecipazione di ciascuno degli imputati alla commissione dei reati ipotizzati.

In particolare, quanto al senatore Vito Gnutti, la sua posizione è evidenziata accanto a quella di Mario Borghezio, Enrico Cavaliere e Giancarlo Pagliarini, nei seguenti termini: «sono tutti personaggi di grande rilievo che, insieme al capo o portavoce Maroni Roberto, e subito dopo Bossi Umberto, hanno assunto un ruolo di primissimo piano nella commissione dei reati contestati, in quanto anche componenti di quel governo provvisorio della padania da cui, per esplicita e diretta volontà di Bossi Umberto, direttamente dipendono la gnp e le camicie verdi. Il Borghezio poi si è specificamente contraddistinto anche per la promozione ed organizzazione di "ronde", e per aver proposto la formazione delle c.d. "guardie del nord", mentre il Cavaliere è stato anche "reggente della gnp"».

Quanto all'onorevole Speroni, la sua posizione è evidenziata accanto a quella dell'onorevole Marco Formentini nei seguenti termini:

«hanno svolto e continuano a svolgere al pari dei componenti del governo provvisorio della padania di cui al precedente punto b), un ruolo determinante nell'economia generale del programma secessionista. Essi pe-

raltro hanno anche impersonato un ruolo istituzionale di primo piano nel contesto attuativo del suddetto programma, assumendo, in successione temporale, la "presidenza del parlamento". Il Formentini, poi, ha, da ultimo, anche dato l'avvio alla manifestazione di Venezia del 14 settembre 1997 (cfr., annotazioni Digos al riguardo), nel corso della quale, subito dopo il suo intervento, il coimputato Maroni ha descritto ed esaltato nei termini sopra riportati la "svolta strategica" delle elezioni del parlamento padano (cfr. copia trascrizione DIGOS in atti del 9 ottobre 1997, e trascrizione integrale CT Pallara cit.). Lo stesso FORMENTINI ha anche "aperto i lavori nella qualità di presidente *pro-tempore* del 'nuovo parlamento padano' in data 9 novembre 1997 in Chignolo Po"».

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 8 novembre 1997.

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 9 dicembre 1997, del 17 febbraio, del 21 aprile, del 12 maggio 1998, del 20 aprile e del 20 luglio 1999, del 7 marzo, del 4, 18 e 25 luglio, del 26 settembre e del 19 ottobre 2000.

Nella seduta del 9 dicembre 1997 sono stati ascoltati l'onorevole Speroni e il senatore Gnutti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. L'onorevole Speroni ha consegnato la documentazione concernente le proposte di legge da lui presentate per il recepimento nella Costituzione del principio di autodeterminazione dei popoli.

In tale seduta la Giunta ha deliberato di acquisire dall'autorità giudiziaria gli atti processuali, con specifico riferimento agli elementi concernenti la posizione del senatore Gnutti e dell'onorevole Speroni. Tali atti sono stati trasmessi il 29 gennaio 1998.

Il 12 maggio 1998 la Giunta ha deliberato di chiedere all'autorità giudiziaria di comunicare i dati relativi all'aggiornamento dell'attività istruttoria, limitatamente agli atti compiuti successivamente al gennaio 1998. Il 18 giugno 1998 tali atti sono stati trasmessi alla

Giunta, segnalando che dopo il 27 gennaio 1998 non erano stati compiuti atti processuali in attesa che la Camera dei deputati deliberasse sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche eseguite nei confronti di alcuni deputati, trasmessa a tale ramo del Parlamento dalla Procura della Repubblica di Verona.

Il 20 aprile 1999 la Giunta ha deliberato di richiedere all'autorità giudiziaria ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, con particolare riferimento alla posizione del senatore Gnutti e dell'onorevole Speroni. L'autorità giudiziaria ha risposto il 15 maggio 1999 indicando che il procedimento penale - proseguito dopo che, il 9 marzo 1999, era intervenuta la deliberazione della Camera dei deputati, che ha negato l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche richiesta nei confronti di alcuni deputati - risultava tuttora pendente presso il GUP, non essendo ancora stata fissata l'udienza preliminare. Un'ulteriore richiesta di aggiornamento sull'andamento processuale è stata rivolta dal Senato all'autorità giudiziaria il 20 luglio 1999, ma a tale ultima richiesta non è più pervenuta risposta. La Giunta ha acquisito la richiesta di rinvio a giudizio il 20 ottobre 2000 per il tramite del senatore Gnutti e dell'onorevole Speroni.

* * *

La Giunta ha dedicato un lungo ed attento esame alla vicenda processuale inerente alla richiesta di deliberazione nei confronti del senatore Gnutti e dell'onorevole Speroni.

Al termine della discussione, si è affermata la tesi che i comportamenti chiamati in causa rappresentino l'esplicitazione esterna di quanto i due parlamentari avevano sempre sostenuto in sede istituzionale.

Si è individuata, innanzitutto, nel capo d'imputazione una sorta di enfaticizzazione di alcune vicende che lungi dall'apparire idonee alla realizzazione dell'evento paventato si caratterizzavano, invece, per taluni aspetti pittoreschi, a volte, addirittura, grotteschi,

considerati dalla stragrande maggioranza della pubblica opinione come il bizzarro tentativo di suscitare un minimo di attenzione rispetto a proposte politiche che avevano formato oggetto di attività parlamentare propria.

È apparso, quindi, di tutta evidenza come i momenti asseritamente tesi ad attentare «all'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato» altro non fossero che singolari meccanismi propagandistici di attività istituzionali che, per un certo arco di tempo, avevano impegnato tutti i parlamentari del partito cui appartengono gli onorevoli Gnutti e Speroni.

Tali manifestazioni enfatiche e suggestive non possono che essere considerate come la proiezione esterna del disegno politico portato avanti nelle istituzioni, finalizzata soltanto a renderlo più visibile.

Ed in sede parlamentare, appunto, si è contrastato il disegno politico dei promotori di un assetto costituzionale diverso dall'attuale, opponendo idonei argomenti nei quali veniva recepito il più diffuso sentimento dell'opinione pubblica nazionale.

L'intervento della magistratura, in tale contesto, appare francamente una sorta di intrusione in vicende che sono sottratte alla sua competenza perché peculiari della dialettica parlamentare nel cui ambito si sono realizzati i momenti fondanti di un disegno politico che ha avuto fautori e denigratori nonché ripercussioni esterne - come è logico - sempre intimamente collegate alle iniziative di natura parlamentare dalle quali non possono essere artificiosamente separate.

Né tale stato di cose può essere diversamente considerato alla luce della modificazione subita dal capo d'imputazione che, originariamente, registrava, addirittura, condotte tipicamente parlamentari proponendole come aspetto particolarmente rilevante delle violazioni di legge ipotizzate.

Non è possibile, infatti, scindere i due momenti, quello parlamentare e quello divulgativo, sia pure caratterizzato dalle eccentriche manifestazioni di cui si è detto.

Farlo ha significato realizzare un tentativo di individuazione di illiceità in condotte che non possono non essere esaminate nel contesto più ampio nel quale sono state realizzate e che fatalmente ricomprende anche le condotte tipiche tutelate dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare:

a) che il fatto oggetto del procedimento pendente nei confronti del senatore Gnutti concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue fun-

zioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

b) che il fatto oggetto del procedimento pendente nei confronti dell'onorevole Spironi concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

VALENTINO, *relatore*

